



Chiasso, 26 febbraio 2025
Ris. mun. 189 / 10 febbraio 2025

Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 48 20
municipio@chiasso.ch

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 2 / 2025 -----
REVISIONE REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA CONCESSIONE
DI SUSSIDI PER SOGGIORNI, COLONIE, CAMPI E CORSI DI VACANZA -----

Al lodevole
CONSIGLIO COMUNALE
6830 C h i a s s o

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

Premessa

Il Comune di Chiasso è stato pioniere nell'ambito del sostegno elargito ai propri cittadini in questo ambito: infatti, già il 4 luglio 1957 veniva approvato dal Consiglio comunale il primo regolamento concernente le colonie¹. Da allora il regolamento è stato oggetto di successive modifiche, da ultimo nel 1990.

Con il trascorrere del tempo il mondo giovanile e le colonie hanno subito un notevole cambiamento, per cui è necessario aggiornare integralmente il regolamento, al fine di rispondere ai bisogni attuali delle famiglie e degli organizzatori.

Il Municipio è dell'opinione che ogni bambina/o debba avere la possibilità di accedere alle colonie, che promuovono l'inclusione e la coesione sociale.

In particolare, per coloro che crescono in un contesto familiare vulnerabile, è importante avere la possibilità di partecipare ad attività nel tempo libero, che rafforzino le competenze sociali, la capacità di autodeterminazione, nonché promuovano l'autonomia al fine di diminuire le probabilità di emarginazione dalla società.

Questi obiettivi vengono raggiunti tramite il confronto tra pari, con l'aiuto di figure di riferimento formate e affidabili, stimolando lo sviluppo della propria personalità, il senso di appartenenza, in contesti in cui non vi è un criterio di ammissione e non è neppure richiesta una prestazione. Le colonie sono quindi da considerarsi complementari ai percorsi scolastici e formativi, o alle attività sportive.

¹ Useremo il termine colonie in maniera generica, al fine di non riprendere ogni volta le diverse tipologie di soggiorni presenti oggi sul territorio cantonale.

Caratteristiche del contesto di vita delle/dei bambine/i e importanza dello sviluppo di competenze sociali

Le condizioni di vita delle/dei bambine/i e delle/dei giovani sono oggi fortemente condizionate dalle modalità di comunicazione, legate alle nuove tecnologie e alle nuove forme di socializzazione ad esse connesse.

Anche i cambiamenti sociodemografici connessi alla molteplicità dei modelli familiari e alle dinamiche migratorie, le accresciute richieste in ambito scolastico, formativo e del mercato del lavoro hanno un impatto diretto sul benessere delle/dei bambine/i e delle/dei giovani.

Accanto alle incertezze che accompagnano questi cambiamenti, incidono negativamente anche la frammentazione dei modelli educativi.

Per troppo tempo la povertà delle/dei bambine/i e delle/dei giovani è stata misurata unicamente in termini economici, in relazione al reddito e alla situazione socioeconomica dei genitori.

Per descrivere le conseguenze delle fragilità sociali, culturali e relazionali che le/i bambine/i e le/i giovani sperimentano nella loro quotidianità al di là del reddito familiare, è stato introdotto recentemente il concetto di “povertà educativa”². *Save the Children* definisce la povertà educativa come la “privazione da parte dei bambini, delle bambine e degli/delle adolescenti della possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni”.

È stato dimostrato che la povertà educativa incide sulla salute mentale, sulle capacità cognitive e sulla capacità di instaurare nuove relazioni sane. Queste tendenze possono comportare fenomeni d'isolamento sociale, aggressività e violenza, che hanno conseguenze negative sull'individuo, sulle famiglie e sulla società.

I risultati dello studio “Competence Development in Out-of-school Settings” dell'Alta scuola pedagogica di Zurigo, condotto in occasione del campo nazionale scout Mova, confermano che le attività dell'infanzia e della gioventù favoriscono lo sviluppo delle competenze sociali e contribuiscono al benessere delle/dei bambine/i e delle/dei giovani a lungo termine³.

Le attività dell'infanzia e della gioventù, come i soggiorni di vacanza e le attività del tempo libero, favoriscono le emozioni positive, stabilizzano le emozioni negative, contribuiscono a sviluppare l'autostima, la solidarietà, la capacità di esprimere le proprie idee e difendere le proprie opinioni. Confrontandosi e imparando a collaborare con i propri pari, le/i bambine/i e le/i giovani acquisiscono le competenze che consentono di partecipare attivamente alla vita sociale.

Breve contesto storico delle colonie e campi di vacanze

In Svizzera le origini delle colonie di vacanza sono riconducibili a diverse iniziative, sorte dalla seconda metà del diciannovesimo secolo. Il pastore Wilhelm Bion rilevò che i fanciulli poveri trascorrevano l'estate in città, spesso in ambienti sovraffollati e malsani, con ripercussioni negative sulla loro salute fisica e morale.

Nel 1876 il pastore organizzò la prima Ferienkolonie nella campagna appenzellese con alcuni bambini di Zurigo. Bion concepì la colonia di vacanza come un'attività fondata su principi educativi per indirizzare le disposizioni e le facoltà del fanciullo, sia fisiche, sia spirituali. In ambito scolastico, lo scrittore ginevrino Rodolphe Töpffer, fondatore di un collegio per giovani, iniziò a organizzare dei viaggi per correggere gli eccessi di un insegnamento troppo astratto.

² Save the Children, La povertà educativa: definizione, 2022 [Che cos'è la povertà educativa: definizione e cause](#) | Save the Children

³ R. Keller, E. Kirchhoff, B. Blanc, SCOUT - *Study on Competence Development in Out-of-school Settings. Erste Ergebnisse*, ein Kooperationsprojekt der Pädagogische Hochschule Zürich und der Pfadibewegung Schweiz, Zurigo, 2022.

Dal secondo dopoguerra, le colonie di vacanza assunsero un valore educativo proponendosi come periodi d'incontro intesi a offrire a bambini e giovani i mezzi per un'evoluzione e una realizzazione pienamente libera ed autonoma della personalità.

Il Cantone Ticino ha conosciuto la prima colonia di vacanza durante la seconda metà dell'Ottocento per opera dell'odierna Colonia Marina Luganese. Sono poi nate diverse altre colonie di vacanza per iniziativa di fondazioni, enti sindacali e religiosi⁴. Nel corso del loro sviluppo, le colonie di vacanza hanno assunto caratteristiche sempre più rispondenti alle esigenze dei bambini e dei giovani, come momento di educazione sociale da affiancare alla famiglia.

Nel dicembre 1966, su proposta del Consiglio di Stato, il Gran Consiglio inserì un articolo, che consentì la concessione di contributi cantonali per lo svolgimento delle colonie, nella Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963. Nel 1969 vennero poi precisate le norme per il sussidiamento a cui dovevano rispondere gli edifici, in cui si svolgevano le colonie di vacanza.

Nuovo regolamento

Come indicato, il Comune di Chiasso si è sempre mostrato attento all'aiuto alle famiglie attraverso la concessione di un sussidio mirato, dando importanza anche al valore pedagogico delle colonie e dei vari campi estivi. Nel corso degli anni, sono inoltre stati offerti contributi finanziari alle varie colonie ed enti riconosciuti, controllando che questi rispettassero determinati criteri di qualità e sicurezza, nell'interesse dei ragazzi.

Il nuovo regolamento è stato sottoposto a revisione integrale per meglio rispondere alle esigenze attuali e sostenere maggiormente le famiglie vulnerabili, nonché le associazioni che si adoperano per promuovere attività rivolte alle/ai bambine/i e alle/ai giovani.

Art. 1 - Definizione e scopo

Il sussidio per i soggiorni, colonie, campi di vacanza e corsi è un sostegno economico, complementare al reddito delle famiglie, con lo scopo di mantenere, sviluppare, promuovere e favorire l'integrazione sociale e culturale dei propri figli.

Osservazioni: sono stati esplicitati quali sono gli scopi del sussidio.

Art. 2 - Competenze

L'applicazione del presente regolamento è di competenza del Municipio.

Art. 3 - Beneficiari

Hanno diritto al sussidio tutte le famiglie con figli, domiciliate nel Comune di Chiasso. Sono parificati, oltre ai figli naturali, i bambini e i giovani adottati o in affido alle famiglie.

⁴ I. Pau-Lessi, La colonia, il Centro e il Soggiorno estivo di vacanza. Cenni storici e pedagogici, Edizioni Cemea, Ticino, 1990.

Art. 4 - Condizioni

- 1) Il sussidio, unico e annuale, è erogato alle famiglie il cui reddito imponibile cantonale non supera i seguenti importi:

	Reddito Imponibile	Sostanza Imponibile
Famiglia con 1 figlia/o minorenni	fr. 30'000.--	fr. 50'000.--
Famiglia con 2 figli minorenni	fr. 32'500.--	fr. 50'000.--
Famiglia con 3 figli minorenni	fr. 35'000.--	fr. 50'000.--
Famiglia con 4 o più figli minorenni	fr. 37'500.--	fr. 50'000.--

- 2) I figli devono avere un'età compresa tra i 6 e i 15 anni;
3) La frequenza dei soggiorni, colonie, campi di vacanza e corsi non deve essere inferiore a 5 giorni consecutivi;
4) Per i giovani che frequentano nel medesimo anno più di un soggiorno il contributo è versato una sola volta;
5) Il contributo non può superare il costo totale del soggiorno.

Per coppie conviventi non sposate fa stato la somma di reddito e sostanza imponibili cantonali dei conviventi.

Osservazioni: con il nuovo regolamento si propone di fissare a 5 giorni, la durata minima del soggiorno, affinché venga riconosciuto il sussidio. Infatti, diversamente dal passato remoto in cui si faceva riferimento a 21 giorni, oggi le famiglie tendono a non mandare i figli per lunghi periodi lontano da casa, se non per le colonie diurne.

Il vecchio criterio di fatto renderebbe inattuabile il regolamento.

La possibilità di sussidio è stata estesa anche alle colonie durante tutti periodi di vacanza scolastica, e non più solo a quelli estivi o invernali.

La riduzione a 5 giorni e l'ampiamiento a tutto il periodo dell'anno vengono in parte compensati dall'indicazione che è possibile usufruire del sostegno unicamente una volta all'anno.

Sono stati adeguati gli importi relativi al reddito imponibile, che nel corso degli ultimi 20 anni è mediamente cresciuto. Inoltre, per uniformarsi con i Comuni della regione, è stato fissato un limite della sostanza imponibile a fr. 50'000.-- per tutte le famiglie a prescindere dal numero di figli.

Per adattarsi meglio all'eterogeneità della composizione familiare odierna, è stato esplicitato che per le coppie conviventi viene valutata la somma degli importi imponibili.

Il sussidio percepito non può superare l'importo versato per la colonia.

Art. 5 - Ammontare del sussidio

Il sussidio ammonta a fr. 150.- per figlia/o.

Osservazioni: si propone di sostenere la famiglia con lo stesso importo per ogni figlia/o al posto di un incremento graduale come in passato (fr. 115.-- per un figlio, fr. 175.-- per due figli, fr. 230.-- per tre o più figli), sulla base di un criterio di equità.

Inoltre, già le colonie di regola adottano tariffe agevolate per chi invia più figlie/i e anche il Cantone prevede maggiori sostegni per le famiglie con più figlie/i.

Art. 6 - Adeguamento e rincaro

Il Municipio può adeguare, ogni anno, l'importo del contributo e il reddito imponibile cantonale in conformità all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta per il 01.01.2026, con riferimento all'indice base di settembre 2024, punti 107.2.

Osservazioni: nessuna modifica sostanziale

Art. 7 - Domanda

Le famiglie che intendono usufruire di questo aiuto devono inoltrare domanda ai Servizi sociali, su apposito formulario, precisando il periodo di partecipazione ed il nome della colonia, campo e corso estivo, prima dell'inizio del periodo di soggiorno.

Osservazioni: nel corso degli ultimi 20 anni sono sempre stati i Servizi sociali ad occuparsi della gestione del sussidio, per cui per chiarezza con l'utenza, è stato indicato che i documenti sono da presentare ai Servizi sociali e non al Municipio.

Art. 8 - Verifica e decisione

Il richiedente deve inoltrare il formulario di richiesta con relativa conferma di pagamento (bancario o postale) della retta e un attestato di partecipazione.

I Servizi sociali comunali determinano l'ammontare del contributo sulla base della documentazione prodotta e delle altre informazioni in loro possesso.

I Servizi sociali si riservano la facoltà di chiedere agli organizzatori delle colonie o dei corsi informazioni atte a verificare l'avvenuta partecipazione.

In caso di mancata partecipazione e in assenza di giustificati motivi, i Servizi sociali possono richiedere la restituzione del contributo erogato.

Le famiglie saranno avvertite in tempo utile per iscritto, qualora le loro domande non fossero accettate.

Art. 9 - Reclami

- 1) Contro la decisione dei Servizi sociali, la famiglia ha la facoltà di interporre reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.
- 2) Contro la decisione sul reclamo, è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art.10 - Sussidi alle colonie

Alle colonie, il Comune versa un sussidio di fr. 15.-- per ogni partecipante, regolarmente domiciliato a Chiasso, e con pernottamento di minimo 5 giorni effettivi sull'arco di una settimana consecutiva e previa presentazione del relativo elenco.

Osservazioni: al fine di riconoscere il sussidio, valgono le stesse argomentazioni riportate per l'art. 4.

Art. 11 - Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione delle competenti Autorità cantonali.

Art. 12 - Abrogazione

Il presente Regolamento abroga il precedente del 4 luglio 1957 e le successive modifiche.

Il vecchio art. 5 è stato abrogato, siccome non più congruente.

Nel caso in cui la partecipazione alla cura per un periodo superiore a un mese fosse prescritta da un medico, il Municipio è autorizzato a prolungare la concessione del sussidio sino a un massimo di due mesi.

Il Municipio è inoltre autorizzato, previo esame caso per caso, a concedere sussidi anche a partecipanti a colonie organizzate da Enti esteri: in questo caso non è dovuto il sussidio a mente dell'art. 6 (nel nuovo regolamento art. 10).

Osservazioni: il nuovo regolamento non contempla più un sussidio per periodi di cura, in quanto le casse malati già coprono tali soggiorni. Il sussidio è inoltre riferito unicamente a organizzatori svizzeri.

Conclusioni

Il sussidio per le famiglie come quello per le colonie si è rivelato molto apprezzato, sia dalla popolazione, sia dagli organizzatori.

L'Esecutivo è convinto che le colonie svolgono un ruolo importante per garantire a tutte/i le/i giovani la possibilità di confrontarsi tra pari in un contesto ludico non legato a prestazioni e risultati, come succede per le attività sportive e/o in ambito scolastico.

Si tratta di un contesto e di un terreno fertile per coltivare le proprie capacità di autodeterminazione, di mediazione e di confronto, sia tra pari, sia con le figure di riferimento.

Il nuovo regolamento risponde meglio ai bisogni attuali delle famiglie e degli organizzatori, facilitando l'accesso al sussidio.

Pertanto, restando a vostra disposizione per ulteriori ragguagli che riterrete utili e necessari, vi invitiamo a voler

risolvere:

1. È APPROVATO IL REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI SUSSIDI PER SOGGIORNI, COLONIE, CAMPI E CORSI DI VACANZA.
2. IL REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE CON L'APPROVAZIONE DELLE COMPETENTI AUTORITÀ CANTONALI. -----

Nel contempo, vi preghiamo di gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

Bruno Arrigoni



il Segretario:

Umberto Balzaretti

Allegati: - Regolamento nuovo
- Regolamento vecchio

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI SUSSIDI PER SOGGIORNI, COLONIE, CAMPI E CORSI DI VACANZA.

Art.1 Definizione e scopo

Il sussidio per i soggiorni, colonie, campi di vacanza e corsi è un sostegno economico, complementare al reddito delle famiglie, con lo scopo di mantenere, sviluppare, promuovere e favorire l'integrazione sociale e culturale dei propri figli.

Art.2 Competenze

L'applicazione del presente regolamento è di competenza del Municipio.

Art.3 Beneficiari

Hanno diritto al sussidio tutte le famiglie con figli¹, domiciliate nel Comune di Chiasso.

Art.4 Condizioni

- 1) Il sussidio, inteso quale unico e annuale, è erogato alle famiglie² il cui reddito imponibile cantonale non supera i seguenti importi:

	<u>Reddito imponibile</u>	<u>Sostanza imponibile</u>
Famiglia con 1 figlio minorenni	fr. 30'000.--	Fr. 50'000.—
Famiglia con 2 figli minorenni	fr. 32'500.--	Fr .50'000.—
Famiglia con 3 figli minorenni	fr. 35'000.--	fr. 50'000.—
Famiglia con 4 figli minorenni	fr. 37'500.--	fr. 50'000.—

- 2) I figli devono avere un'età compresa tra i 6 e i 15 anni;
3) La frequenza dei soggiorni, colonie, campi di vacanza e corsi non deve essere inferiore a 5 giorni consecutivi
4) Per i giovani che frequentano nel medesimo anno più di un soggiorno il contributo è versato una sola volta.
5) Il contributo non può superare il costo totale del soggiorno.

Art. 5 Ammontare del sussidio

Il sussidio ammonta a fr. 150.- a figlio.

Art. 6 Adeguamento e rincaro

Il Municipio può adeguare, ogni anno, l'importo del contributo e il reddito imponibile cantonale in conformità all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta per il 01.01.2026, con riferimento all'indice base di settembre 2024, punti 107.2

Art.7 Domanda

Le famiglie che intendono usufruire di questo aiuto devono inoltrare domanda ai Servizi Sociali, su apposito formulario, precisando il periodo di partecipazione ed il nome della colonia, campo e corsi estivi, prima dell'inizio del periodo di soggiorno.

Art.8 Verifica e decisione

Il richiedente deve inoltrare il formulario di richiesta con relativa conferma di pagamento (bancario o postale) e un attestato di partecipazione.

I servizi amministrativi del Comune determinano l'ammontare del contributo sulla base della documentazione prodotta e delle altre informazioni in loro possesso.

¹ Oltre ai figli naturali, sono riconosciuti anche i bambini e i giovani adottati o in affido alle famiglie

² Per coppie conviventi non sposate fa stato la somma di reddito e sostanza imponibili cantonali dei conviventi

I Servizi Sociali si riservano la facoltà di chiedere agli organizzatori delle colonie o dei corsi informazioni atte a verificare l'avvenuta partecipazione.

In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificati motivi, i Servizi Sociali possono richiedere la restituzione del contributo erogato.

Le famiglie saranno avvertite in tempo utile per iscritto, qualora le loro domande non fossero accettate.

Art. 9 Reclami

- 1) Contro la decisione dei Servizi Sociali la famiglia ha la facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.
- 2) Contro la decisione sul reclamo, è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione

Art.10 Sussidi alle colonie

Alle colonie il Comune versa un sussidio di chf 15 per ogni partecipante, regolarmente domiciliato a Chiasso, e con pernottamento di minimo 5 giorni effettivi sull'arco di una settimana consecutiva e previa presentazione del relativo elenco.

Art. 11 Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione delle competenti Autorità cantonali.

Art.12 Abrogazione

Il presente Regolamento abroga il precedente del 4 luglio 1957



COMUNE DI CHIASSO

**REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE
DI SUSSIDI COMUNALI A FAVORE DEI FIGLI DELLE FAMIGLIE
DOMICILIATE A CHIASSO E PARTECIPANTI ALLE COLONIE
SVIZZERE ESTIVE E INVERNALI DI CURA E DI VACANZA IN PATRIA
E ALL'ESTERO REGOLARMENTE COSTITUITE IN FORMA STABILE**

Art. 1

Alle famiglie domiciliate a Chiasso che affidano i loro figli alle colonie estive e invernali di cura e di vacanza nella Svizzera e all'estero, organizzate da Enti svizzeri, il Comune accorda un sussidio di

- fr. 115.-- per l'invio di un solo figlio tra i 6 e i 15 anni d'età,
fr. 175.-- ciascuno, per l'invio di due figli tra i 6 e i 15 anni di età,
fr. 230.-- ciascuno, per l'invio di tre o più figli tra i 6 e i 15 anni di età,

alla condizione che la frequenza non sia inferiore ai 21 giorni.

Art. 2

Il sussidio è dovuto a quelle famiglie il cui reddito e la sostanza imponibili non superano i seguenti importi:

	<u>Reddito imponibile</u>	<u>Sostanza imponibile</u>
famiglia con 1 figlio minorenni	fr. 28'100.--	fr. 50'000.--
famiglia con 2 figli minorenni	fr. 30'300.--	fr. 60'000.--
famiglia con 3 figli minorenni	fr. 32'500.--	fr. 70'000.--
famiglia con 4 figli minorenni	fr. 34'700.--	fr. 80'000.--

Gli importi riguardanti il reddito imponibile saranno regolarmente adeguati all'indice ufficiale del costo della vita.

Art. 3

Le famiglie che intendono usufruire di questo aiuto devono inoltrare domanda al Municipio, su apposito formulario, precisando il periodo di partecipazione e il nome della colonia, prima dell'inizio del periodo di cura o vacanza.

Il Municipio si riserva di chiedere alle colonie quelle informazioni che riterrà necessarie.

Accolta la domanda, il Municipio rilascia all'interessato una dichiarazione di garanzia per il pagamento del sussidio, che verrà resa, vistata, dalla direzione della colonia, a comprova dell'avvenuta partecipazione e darà diritto all'incasso del sussidio. Previo consenso dell'interessato, l'importo del sussidio potrà essere versato direttamente alla colonia.

Art. 4

Le famiglie saranno avvertite in tempo utile per iscritto, qualora le loro domande non fossero state accettate.

Art. 5

Nel caso in cui la partecipazione alla cura per un periodo superiore a un mese fosse prescritta da un medico, il Municipio è autorizzato a prolungare la concessione del sussidio sino a un massimo di due mesi.

Il Municipio è inoltre autorizzato, previo esame caso per caso, a concedere sussidi anche a partecipanti a colonie organizzate da Enti esteri: in questo caso non è dovuto il sussidio a mente dell'art. 6.

Art. 6

Alle colonie di cura e vacanza marine o montane, il Comune verserà un sussidio di fr. 15.-- per ogni partecipante, regolarmente domiciliato a Chiasso, e per ogni mese di frequenza o frazioni di mese superiori a 21 giorni, contro presentazione del relativo elenco.

* * * * *

Approvato dal Consiglio comunale il 4.7.1957.

Modificazioni ai diversi articoli furono apportate con decisioni successive del Consiglio comunale, debitamente ratificate dal lodevole Consiglio di Stato, l'ultima di data 8.4.1974.

Il presente Regolamento, così aggiornato, entra in vigore dal 1. gennaio 1974.

Articoli 1 e 2 - modificati dal Municipio con sua risoluzione n. 544 del 5 ottobre 1976. Effetto retroattivo al 1. gennaio 1976.

Articolo 2 - modificato dal lodevole Consiglio comunale nella seduta del 21 dicembre 1978 con l'approvazione dei preventivi per l'anno 1979.

Articolo 2 - modificato dal Municipio con sua risoluzione n. 520 a-c del 12 ottobre 1982, con effetto 1. gennaio 1983.

Articoli 1 e 6 - modificati dal Municipio con sua risoluzione n. 54 a-b del 24 gennaio 1984, con effetto 1. gennaio 1984.

Articolo 2 - modificato dal Municipio con sua risoluzione n. 273 del 14 aprile 1987, con effetto al 1. gennaio 1987.

Articoli 1 e 2 - modificati dal Consiglio comunale il 22.03.1990.
Ratifica Dipartimento dell'Interno dell'08.06.1990.
Effetto retroattivo al 1. gennaio 1990